

# Il presupposto impositivo guida il «ne bis in idem»

## Tributi/3

### Possibili due accertamenti Imu se uno è sui terreni e l'altro su aree o fabbricati

La Cassazione, nella sentenza 30051/2024 delle Sezioni unite, fornisce importanti indicazioni su alcuni istituti del nuovo Statuto dei diritti del contribuente (Dlgs 219/2023).

La questione posta all'attenzione della Corte era la possibilità per l'amministrazione finanziaria di disporre un annullamento in malam partem per il contribuente, e quindi di incrementare la propria pretesa impositiva. Nel decidere la questione, molto opportunamente, la Corte si è preoccupata di enunciare principi di diritto compatibili anche con il nuovo assetto normativo, e quindi con i nuovi istituti dell'autotutela, obbligatoria e facoltativa, e del divieto del ne bis in idem.

Proprio su quest'ultimo istituto si sono registrate posizioni contrapposte, e la prima giurisprudenza di merito chiamata ad applicarlo ha fornito risposte non proprio convincenti, soprattutto in un'ottica sistemica.

Per i Comuni si tratta, quindi, di pronuncia importante, che anticipa la soluzione di divergenze interpretative che sicuramente avrebbero interessato i giudici di merito per anni,

con esiti contrapposti.

Invero, la ricostruzione operata dalle sezioni unite avvalorava la tesi espressa da Ifel già a febbraio di quest'anno, e legittima anche lo schema tipo di regolamento predisposto dalla fondazione di Anci.

Il nuovo istituto prevede che il contribuente ha diritto a che l'amministrazione finanziaria eserciti l'azione accertativa relativamente a ciascun tributo una sola volta per ogni periodo d'imposta, salvo che specifiche disposizioni prevedano diversamente, e ferma l'emendabilità di vizi formali e procedurali. Il titolo dell'articolo («Divieto di bis in idem nel procedimento tributario») esula dal contenuto della norma, almeno nella ricostruzione della giurisprudenza comunitaria, la quale ha costantemente ribadito che il presupposto del divieto di bis in idem è che vi siano due procedimenti che abbiano per oggetto lo stesso fatto (*idem factum*) oltre che la stessa persona (*eadem persona*), oltre alla necessità che uno dei due procedimenti giurisdizionali sia stato definito con sentenza passata in giudicato, o comunque, sia definitivo per mancata impugnazione.

—P.Mir.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



**NT+ ENTI LOCALI**

La versione integrale

dell'articolo su:

[ntplusentilocaliedilizia](https://ntplusentilocaliedilizia.it)

[.ilsole24ore.com](https://ilsole24ore.com)